

PAC	2009 - 140
N. PROTOCOLLO	168408 del 07.12.2009
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (CE) n. 1159/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° dicembre 2009

Si segnala che sulla GUCE n. 314 del 01.12.2009 è stato pubblicato il [Regolamento \(CE\) n. 1159/2009](#) della Commissione, del 30.11.2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° dicembre 2009

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2009

Il Direttore dell'Ufficio  
Dott. Floriano D'Angelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1° dicembre 2009**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	14,17
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	37,85
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	17,53
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme <sup>(2)</sup>	17,53
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	37,85

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.